

Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. P. MICHETTI"

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085817100 Pres. 0854910759 - Fax: 0854919880

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it - P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it

Sito web www.icmichetti francavilla.edu.it

Distretto Scolastico n° 9

C. F. 80001180696



I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0001531 del 18/02/2019
02-09 (Uscita)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

Anno scolastico 2018/2019

SRB *LB* *HL*

Allo scopo di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici erogati alla collettività, garantendo contemporaneamente i diritti di lavoratrici e di lavoratori, le parti contraenti concordano quanto segue:

VISTO l'art. 40 del D.L.gs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO in particolare il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.L.gs. n. 165/2001, il quale prevede che che amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO il CCNL 2016-2018;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di relazione illustrative e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la nota MIUR prot. n. 19207 del 28.09.2018 con la quale il MIUR ha comunicato alle Istituzioni Scolastiche le risorse disponibili per lo svolgimento della contrattazione integrativa d'istituto e della ripartizione MOF a.s. 2018/2019;

PRESO ATTO che la citata nota n. 19207 prevede che le risorse finanziarie relativi agli istituti contrattuali di cui all'art. 40 comma 1 e 2 del CCNL comparto istruzione e ricerca siglato il 19.04.2018, saranno assegnate su un unico e specifico piano gestionale e che resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire, con la contrattazione integrativa d'istituto, le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell'a.s. 2018/2019, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'art. 40;

VISTA la comunicazione del DSGA prot. n. 10820 del 06.12.2018 – comunicazione budget M.O.F. a.s. 2018/2019 per contrattazione d'istituto - che riporta nei dettagli sia gli importi a.s. 2018/2019, sia le economie degli anni scolastici precedenti;

VISTA la proposta di piano di lavoro ATA del DSGA prot. 10925 del 10.12.2018 e l'adozione da parte del Dirigente Scolastico, prot. n. 10931 del 10.12.2018;

viene sottoscritta in data odierna, 18.02.2019, la presente ipotesi di contratto di istituto sulle seguenti materie oggetto di contrattazione integrativa:

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c.4 lett.c5);
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9)



IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "F.P.Michetti" di Francavilla la Mare (CH).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno di ogni anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5– Rapporti tra RSU e dirigente

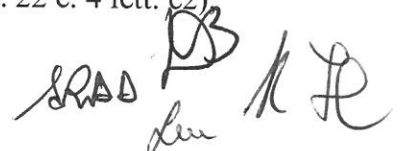
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c.4 lett.c5);
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);



- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9)

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in tutti i plessi dell'Istituto e di un albo sindacale posto sul sito web dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale dell'Aula Magna situato nel plesso della Scuola Primaria D'Annunzio, in Via G. D'Annunzio – Francavilla al mare, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea sindacale ha diritto ad un tempo congruo per raggiungere la sede della stessa. Il tempo occorrente andrà computato nelle 10 ore annuali.
6. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
7. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché altri servizi strettamente necessari per la permanenza a scuola degli alunni minorenni e/o con handicap. Va inoltre assicurata in ogni caso la presenza del personale ATA ed Amministrativo, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo, saranno in ogni caso addetti a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.



2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

Servizi minimi in caso di sciopero

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione delle attività di seguito specificate, è necessario assicurare la presenza di unità di personale del profilo e per il contingente indicati accanto a ciascuna attività:

- Scrutini del primo e del secondo periodo didattico: almeno una unità di personale ausiliario e un assistente amministrativo
 - Esami: una unità di personale ausiliario e un assistente amministrativo
 - Pagamento degli stipendi: una unità ausiliaria, un assistente amministrativo ed il DSGA
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto prioritariamente della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO

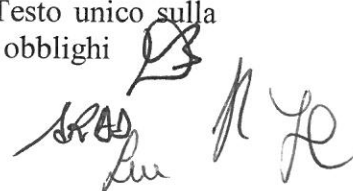
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 - Campo di applicazione

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedono la frequenza e l'uso di laboratori, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi compresi le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste dal PTOF.
2. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica; mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti insegnanti corsisti).

Art. 15 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del Testo unico sulla sicurezza D.lgs n°81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ha i seguenti obblighi



materia di sicurezza:

- a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali. b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
- c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- d) informazione e formazione rivolte a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 16 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA devono, in numero sufficiente, possedere la capacità necessaria e disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 17 - Il Responsabile del sistema di prevenzione e protezione

1. Il Responsabile del sistema di prevenzione e protezione è un docente che ha regolarmente frequentato apposita formazione ed è fornito delle competenze necessarie; in assenza di disponibilità si fa ricorso al consulente esterno.

Art. 18 - Documento valutazione dei rischi

1. Il documento valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente scolastico che si avvale della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio o di esperti di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Art. 19 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici, biologici, elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs n°77/1992, nel D.Lgs n°81/2008 e nel D.Lgs. n°106/2009; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione tipo definita dall'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 20 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti della riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

Art. 21 - Rapporti con gli Enti locali proprietari

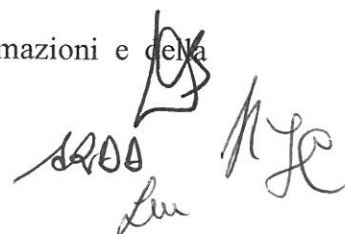
1. Per gli interventi di tipo strutturale e impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 22 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti, secondo quanto previsto, in ottemperanza a D.Lgs n°81/2008 così come integrato dall'Accordo Stato -Regioni del 31/12/2011 e alla Legge 107/2015.
2. L'attuazione delle norme sulla sicurezza spetta allo Stato, che provvede con appositi finanziamenti.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto all'accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tale visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
4. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs n°81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazioni dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 36 del D.Lgs n°81/2008.

Art. 23 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Per quanto concerne le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si rimanda a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.



5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 11) del D.Lgs n°81/2008; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal medesimo decreto con possibilità di percorsi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
7. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 24 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO QUARTO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 25 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 26 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale

amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art 27 – Chiusura prefestivi

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. Il Consiglio d'istituto con verbale n. 127 del 31.10.2018, delibera n. 244, ha approvato l'autorizzazione alla chiusura prefestiva nei giorni e date di seguito indicati, previa copertura delle ore non prestate mediante la fruizione di recupero ore prestate in eccedenza, ferie maturate, permessi stabiliti dalla normativa vigente: 02 novembre e 24 dicembre 2018; 24 aprile 2019; 6,13,20 e 27 luglio 2019; 3,10, 17, 24 e 31 agosto 2019; 14 e 16 agosto 2019.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 28 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

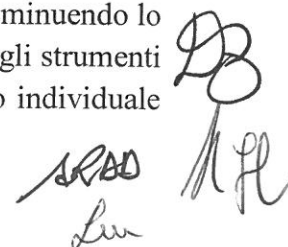
Art. 29 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione. La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve. La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti. Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici avvengono con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola e/o sulla bacheca web del registro elettronico, con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti.

2. Le comunicazioni pubblicate sul sito web e sulla bacheca web del registro elettronico devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web e della bacheca deve essere costante e frequente.
3. Diritto alla disconnessione: gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 17.00 , dal lunedì al venerdì. Entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.
4. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche):
 - a. i lavoratori non saranno contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.
 - b. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, potranno essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali.
 - c. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza i lavoratori potranno essere contattati, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.
 - d. Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.
5. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica).
 - a. Le comunicazioni tramite i "canali sociali" non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.
 - b. In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

Art. 30 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized 'B' or 'BB' at the top, and two smaller, more fluid signatures below it, one of which appears to start with 'L'.

e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

4. Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).

TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 31 - Risorse

- 1) Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- c) stanziamenti del fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
- d) stanziamenti per la realizzazione dei corsi di recupero e per i progetti destinati alle aree a rischio;
- e) eventuali economie del fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- f) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti pubblici o privati destinati a retribuire il personale dell'istituzione scolastica a seguito di accordi, convenzioni o altro;
- g) eventuali contributi dei genitori;
- h) eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

- 2) Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

- 3) Il totale delle risorse finanziarie disponibili sono così costituite:

- FIS € 40.976,43 lordo dipendente + economie disponibili al 31.08.2018 € 11.003,69, per un totale FIS lordo dipendente di € 51.980,12.
Le somme disponibili per la contrattazione relative al FIS ammontano ad € 47.780,12 lordo dipendente, somma epurata dell'indennità al DSGA di € 4.200,00 lordo dipendente.
- Funzioni strumentali all'offerta formativa € 5.186,71 lordo dipendente + economie al 31.08.2018 € 0,02, per un totale lordo dip. di € 5.186,73
- Incarichi specifici del personale ATA € 1.942,43 lordo dipendente + economie al 31.08.2018 € 405,03, per un totale lordo dip. di € 2.347,46
- Aree a rischio e a forte processo immigratorio economie al 31.08.2018 € 1.532,59 lordo

- dipendente. Assegnazione Immigrazione a.s. 2018/2019 € 2.924,50 lordo dipendente
- Con nota prot. n. 21185 del 24.10.2018 il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2018/2019, pari ad € 12.235,62
 - Con nota prot. n. 21184 del 24.10.2018 il MIUR ha inoltre comunicato la riassegnazione delle risorse finanziarie giacenti a fine esercizio 2017, finalizzate alla valorizzazione del personale docente, pari ad € 21.055,74
 - Gli stanziamenti per le Ore eccedenti ammontano ad € 2.403,80 lordo dipendente + Economie al 31.08.2018 € 3.096,16 , per un totale a disposizione di € 5.499,96
 - Le Attività complementari Educazione Fisica ammontano ad € 1.006,72 lordo Stato, € 758,64 lordo dipendente, calcolo effettuato moltiplicando il parametro di base (€ 91,52 lordo dip.) per il numero di classi in organico di diritto (11). L'erogazione delle risorse è subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti comunicata sul portale www.campionatistudenteschi.it.

Art. 32 – Finalità

L'obiettivo del presente contratto è quello di rendere la gestione del fondo:

TRASPARENTE evitando gestioni arbitrarie per consentire a tutti di sapere quali sono le risorse disponibili e come vengono impiegate.

EFFICACE in relazione agli esiti delle iniziative intraprese e rispondenti alla crescita formativa del personale per l'erogazione di un servizio scuola di qualità e rispondente alle richieste delle famiglie.

PROGRAMMATA evitando la gestione a consuntivo che potrebbe comportare il superamento della somma disponibile.

EQUILIBRATA fra le varie componenti dell'istituzione per non favorire alcune figure a scapito di altre o alcune attività invece di altre.

FINALIZZATA evitando, per quanto è possibile, la distribuzione a pioggia e retribuendo le attività che migliorano l'offerta formativa agli alunni ed alla comunità in cui la scuola è inserita.

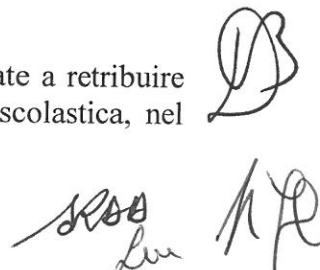
Art. 33 - Attività finalizzate

- 1) I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, salvo diversa esplicita previsione per eventuali risparmi da poter utilizzare per altri fini.
- 2) Per il presente anno scolastico tali fondi sono stati quantificati tenendo conto della nota MIUR 19207 del 28.09.2018 e quindi dell'Intesa siglata dal Miur e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola il 01.08.2018 - per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019 e sono evidenziati nel prospetto di determinazione dei fondi.

CAPO II – UTILIZZO DEL FIS

Art. 34 - Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, nel riconoscimento dell'impegno individuale e dei risultati conseguiti.



Art. 35 - Criteri per la suddivisione del FIS

- 1) Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 30.746,51 e per le attività del personale ATA € 16.555,81
- 2) Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 36 –Percentuali di utilizzo

L'utilizzo del fondo anno corrente, più economie anni precedenti, avviene con la ripartizione fra le varie categorie per le quali è previsto l'accesso con la seguente percentuale per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse: si conviene che la quota da assegnare al personale docente sia il 65% del fondo totale dell'istituzione (€ 30.746,51 lordo dipendente) ed il 35% al personale ATA (€ 16.555,81 lordo dipendente). Nelle percentuali predette saranno ricomprese anche le eventuali collaborazioni plurime affidate al personale docente e ATA di altre istituzioni scolastiche. Il fondo totale dell'istituzione, comprensivo delle economie al 31.08.2018, ammonta ad € 51.980,12; la parte di fondo disponibile per la contrattazione, decurtato dell'indennità di direzione DSGA (€ 4.200,00) e del fondo di riserva dell'1% pari ad € 477,80, è pari ad € 47.302,32 lordo dipendente.

In riferimento alle previsioni di spesa, le economie per attività non svolte (anche in modo parziale) potranno confluire in altre aree e progetti che necessiteranno di integrazione, fermo restando la percentuale stabilita riferita al personale.

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 37 - Stanziamenti

Per quanto riguarda il profilo di docente si individuano le seguenti attività (tutte previa autorizzazione del D.S. e osservanza delle norme vigenti in maniera di affidamento, svolgimento e verifica delle suddette) che danno diritto di accesso al fondo dell'istituzione scolastica:

Incarichi organizzativo gestionali

- a) 1° collaboratore del D.S. compenso forfetario di €. 2000,00 lordo dip.;
- b) 2° collaboratore del D.S. compenso forfetario di €. 2000,00 lordo dip.;
- c) n° 10 funzioni strumentali al POF, con compenso totale pari ad €. 5.186,72 lordo dipendente (così suddivisi: n°2 x € 1.037,34; n° 2 x € 518,68; n° 6 x € 345,78). Sono previste n. 4 aree: area 1 gestione del piano off. Formativa, area 2 sostegno al lavoro dei docenti, area 3 viaggi d'istruzione e uscite didattiche, area 4 continuità e orientamento, area 5 integrazione, diversabilità e dsa;
- d) Coordinatori di plesso compenso forfetario totale di € 2.900,00 lordo dip. rispettivamente per n. 7 docenti:
 - Infanzia Foro € 370,00
 - Infanzia Michetti € 225,00 x n. 3 docenti – tot. € 450,00
 - Infanzia Piane € 290,00
 - Primaria Alento € 730,00
 - Primaria D'Annunzio € 570,00
 - Primaria Foro € 490,00



- e) Referente INVALSI: n. 1 docente per un importo forfettario di € 300,00 lordo dip.;
- f) Coordinatori di classe, di interclasse e di intersezione.:
 - N° 11 € 2.500,00 (€ 250,00 cadauno) (scuola secondaria di primo grado);
 - N° 9 € 1.800,00 (€ 200,00 cadauno) (scuola primaria);
 - N° 4 € 600,00 (€ 200,00 cadauno x 2 unità e € 100,00 cad. per n. 2 unità) (scuola infanzia);
- g) Commissioni per funzioni strumentali € 4.025,00 totali:
 - Gestione del piano offerta formativa: n. 3 doc. € 175,00 cad. per n. 10 ore di attività
 - Continuità e orientamento: n. 10 doc. € 175,00 cad. per n. 10 ore di attività
 - Inclusione: n. 3 doc. € 175,00 cad. per n. 10 ore di attività
 - Erasmus: n. 7 doc. € 175,00 cad. per n. 10 ore di attività
- h) Animatore digitale: n. 1 docente per un importo forfettario di € 300,00 lordo dip.;
- i) Tutor docenti neoassunti: n. 1 docente per un importo forfettario di € 200,00 lordo dip. ;
- l) Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per un importo forfettario di € 1600,00 lordo dip.;

Attività progettuali, ricomprese nel PTOF a.s. 2018/19

- > Progetto scuola dell'infanzia "ESPLORANDO IL CORPO": n. 12 docenti di scuola infanzia Michetti x n° 60 ore (n. 5 ore cad.) retribuite ad € 35,00 totali € 2.100,00 lordo dip.;
- > Progetto scuola dell'infanzia "HELLO": n. 2 docenti x n° 40 ore (n. 20 ore cad.) retribuite ad € 35,00 per un totale di € 1.400,00 lordo dip.;
- > Progetto "CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE": n° 1 Docente di sc. Elementare x 20 ore funzionali retribuite ad 17,50 totali € 350,00 lordo dip.;
- > Progetto scuola primaria "SCACCHI": n. 1 docente di scuola primaria x n° 30 ore (n. 2 corsi) retribuite ad € 35,00 totali € 1050,00 lordo dip.;
- > Progetto scuola secondaria "VIVI-AMO IL LATINO" n. 1 docente di scuola secondaria x n° 15 ore retribuite ad € 35,00 totali € 525,00 lordo dip.;
- > Progetto scuola secondaria "ABLAMOS ESPANOL": n. 1 docente di scuola secondaria x n° 30 ore retribuite ad € 35,00 totali € 1050,00 lordo dip.;
- > Progetto "CRESCENDO IN MUSICA": n. 1 docente di scuola secondaria x n° 30 ore retribuite ad € 35,00, per un totale di € 1.050,00 lordo dip.;
- > Progetto "POTENZIAMENTO MATEMATICA": n. 1 docente di scuola secondaria x n° 10 ore retribuite ad € 35,00 per un totale di € 350,00 lordo dip.;
- > Progetto "CCR": n. 2 docenti di scuola secondaria x n° 20 ore retribuite ad € 35,00 (n. 10 ore cad.), per un totale di € 700,00 lordo dip.;
- > Progetto "MICHETTINSIEME 2019" con fondi "Aree a forte processo immigratorio" costo totale € 1.872,50 lordo dipendente: n° 1 docente x 43 ore, retribuite ad € 35,00 lorde totale € 1.505,00 e x 21 ore retribuite ad € 17,50 lorde totale € 367,50. La rimanenza dei fondi "Aree a forte processo immigratorio" pari ad € 1.050,00 lordo dipendente, saranno utilizzati per altre attività contingenti finalizzate anche alla retribuzione del personale ata.

Art. 38 - Attività del personale amministrativo per accesso al FIS

Per il personale ATA, al fine di prevenire situazioni di sfioramento dei limiti di spesa previsti, risulta utile costituire una banca ore da sfruttare nei periodi di chiusura dell'istituto, a richiesta degli interessati per eventuali periodi di riposo compensativo , previa autorizzazione del DS, a patto che si fruiscono prioritariamente le ferie non godute entro e non oltre il 30 aprile 2019 (in casi eccezionali entro il 30.06.2019). Ciò nell'interesse della Pubblica Amministrazione e del servizio in esso svolto e da svolgersi, di concerto con l'interessato e nei limiti della capienza stabilita.

Per quanto riguarda il profilo di assistente amministrativo si individuano:

- a) Gestione sito informatico n. 2 unità per € 469,54 lordo dipendente cadauno (incarico specifico) per una spesa totale di € 939,08 lordo dipendente da fondi incarichi specifici;
- b) Attività straordinarie autorizzate dal DS n. 225 ore per n. 5 assistenti amministrativi (n. 45 ore cad.) da remunerare ad € 14,50 l'una per un complessivo di € 3.262,50 lordo dipendente;
- c) Attività intensificazione per sostituzione colleghi assenti e maggior carico di lavoro n. 200 ore per n. 4 assistenti amministrativi (n. 50 ore cad.) da remunerare ad € 14,50 l'una per un complessivo di € 2.900,00 lordo dip.;

Si evidenzia che n. 1 assistente amministrativo risulta essere titolare di seconda posizione economica.

Art. 39 -Attività del personale collaboratore scolastico per accesso al FIS

Anche per detto personale vale quanto previsto nell'articolo precedente in merito alla costituzione di una banca ore straordinaria. Per il profilo di collaboratore scolastico s'individuano le seguenti attività:

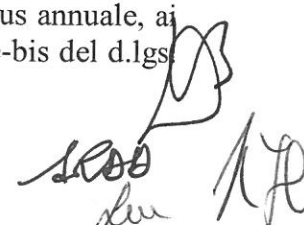
- a) assistenza nell'uso dei Servizi Igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni di scuola dell'infanzia n. 3 unità per totale € 469,55 lordo dipendente cadauno (incarico specifico) per una spesa totale di € 1.408,65 da fondi incarichi specifici;
- b) intensificazione dell'attività lavorativa per la sostituzione di colleghi assenti e maggior carico di lavoro, n. 220 ore totali (20 h cadauno) ad € 12,50 lorde cadauna per 11 unità di personale, per un totale € 3.190,00 lordo dipendente (si evidenzia che un posto in organico prevede 2 unità a part time per cui il compenso è da intendersi distribuito in base alle ore di servizio prestate (12 ore l'uno e 24 ore l'altro)) ;
- c) per attività straordinarie autorizzate dal DS, derivante da realizzazioni di progetti, corsi, mostre e manifestazioni ed ogni altra attività prevista dal POF o all'inizio dell' a.s. che comporti ulteriori carichi di lavoro oltre i normali compiti previsti dal Piano dei Servizi, n° 572,00 ore totali (11 unità per 52 ore cadauno) retribuite con compenso orario lordo tabellare di 12,50 cadauna, per totali € 7.150,00 lordo dipendente (si evidenzia che un posto in organico prevede 2 unità a part time per cui il compenso è da intendersi distribuito in base alle ore di servizio prestate (12 ore l'uno e 24 ore l'altro));

Si evidenzia che n. 3 collaboratori scolastici risultano essere titolari di posizioni economiche.

Le eventuali risultanze non retribuibili, eccedenti il quantum previsto dalla disponibilità finanziaria, possono concorrere alla formazione della banca ore, di cui sopra, disponibile per eventuali recuperi nei periodi di chiusura della scuola, o utilizzati a scomputo di chiusure prefestive dell'istituto deliberate dal Consiglio di Istituto, avendo però avuto cura di fruire primariamente delle ferie non godute fino al massimo del 30 aprile 2019. Possono altresì essere utilizzate per formazione del monte ore a disposizione di ogni singolo dipendente parte delle ore retribuibili, previa richiesta dello stesso al DS, il quale verifica primariamente tale corrispondenza con le effettive esigenze di servizio.

Art. 40 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.



2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 ammontano ad € 12.235,62, da attribuire secondo i criteri come da a.s. 2017/2018:

c1. il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei docenti attribuendone un "punteggio grezzo" derivante dalla scheda di valutazione deliberata in Collegio docenti e dal Comitato di Valutazione nella seduta del 03/05/2016, secondo i criteri a norma dell'art.1 c.126 e ss della L107/2015;

c2 il Dirigente scolastico calcola la somma di tutti i punteggi attribuiti ai docenti;

c3 il Dirigente scolastico, trovando il valore "x", effettua la divisione tra l'importo assegnato all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per il corrente a.s. e la stessa somma dei punteggi di cui al precedente c2;

c4 il Dirigente scolastico attribuisce la somma a ciascun docente moltiplicando il valore "x" per i relativi punti attribuiti ai singoli docenti; ad esempio se la somma dei punti è 180, il valore "x" sarà $(12.235,62 : 180)$ pari a € 67,97 e se un docente ha totalizzato 6 punti l'assegnazione del bonus sarà $(67,97 \times 6)$ pari a € 407,82.

3. Eccezionalmente per questo anno scolastico l'Istituto Comprensivo gestirà anche la somma rimasta inutilizzata a fine esercizio finanziario 2017 che è pari a € 21.055,74. In accordo con la RSU, il Comitato di Valutazione e gli OO.CC. si stanzierà una percentuale di fondo per le figure di sistema e l'altra, più cospicua, per le seguenti attività: 1) Area progettuale non incentivata per l'a.s. 2018/2019 per i docenti che potrebbero rappresentare i progetti che non sono stati finanziati (€ 3.500,00); 2) Area open day e open night per tutti i docenti che sono stati operativi SEMPRE, in servizio attivo, durante le suddette attività (9 infanzia, 18 primaria, 14 SSIG) (€ 4.000,00); 3) Area apporto didattico quotidiano estemporaneo SSIG (€ 2.700,00); 4) Area viaggi e visite di un giorno (€ 2.800,00)

Art. 41 - Conferimento degli incarichi

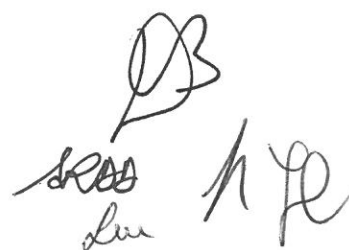
1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 42 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 43 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 939,08. per n. 2 unità di personale amministrativo
 - € 1.408,65 per n. 3 unità di collaboratori scolastici



TITOLO SETTIMO NORME TRANSITORIE E FINALI

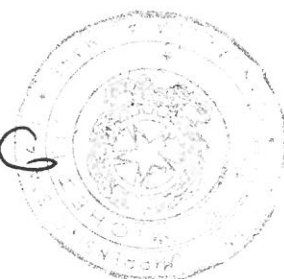
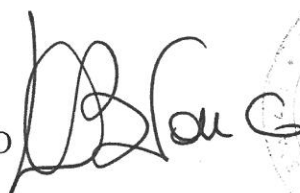
Art. 44 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 45

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al Contratto Nazionale e al Contratto regionale.

IL Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela BIANCO



R.S.U. d'Istituto

Ins. Luisa MICCOLI



Ins Francesca CERNICCHIARO

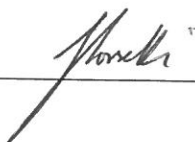


Ins. Anna Rosa DELLE DONNE



OO.SS. Provinciali

CISL



FLC CGIL

GILDA

SNALS

UIL